

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 29

- Ai Produttori interessati
- Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dipartimento delle Politiche Competitive,
della Qualità Agroalimentare, Ippiche e
della Pesca
- Dipartimento dell'ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della
Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari
- All' Assessorato Agricoltura della Regione
Puglia
- Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Decreto 13 novembre 2020, recante Criteri, procedure e modalità per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia – “Decreto Gelate”

1 PREMESSA

A causa delle nevicata e gelate eccezionali verificatesi in Puglia dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, alcuni frantoi oleari e cooperative di trasformazione nel settore oleario hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018.

L'articolo 6-bis, comma 2, del Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, individuandone le risorse, ha disposto che a tali frantoi oleari e cooperative di trasformazione, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

Conseguentemente, il Decreto interministeriale 13 novembre 2020, ha individuato i criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo di tale contributo che sarà riconosciuto ai frantoi pugliesi locati nei territori della Regione Puglia indicati nel par. 3.1.

Le presenti Istruzioni Operative, pertanto, delineano le condizioni e le modalità attuative della misura di aiuto, con lo scopo di garantire la corretta presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e la concessione del contributo.

Si specifica che gli aiuti concessi in conformità al citato Decreto interministeriale sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le presenti Istruzioni Operative con relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale di AGEA al seguente indirizzo: www.agea.gov.it.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

2.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (CEE) n. 2568/91 del 11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
- Reg. (CE) n. 1019/2002 del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Reg. (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
- Reg. (CE) n. 29/2012 del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Reg. (UE) 299/2013 del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
- Reg. (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

2.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

Olio

- Legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006”
- Decreto Ministeriale 10 novembre 2009, n. 8077 recante “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento 182/2009/CE della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento 1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002”
- Circolare ICQRF 8510 del 06/08/2010 - Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Proroga termini
- Circolare AGEA ACIU.2010.259 del 08/04/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva - modifica data inizio registrazione telematica dati di cui al D.M. 8077 del 10 novembre 2009
- Circolare AGEA ACIU.2010.597 del 20/08/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – registrazioni con modalità telematiche – proroga termini
- Circolare AGEA ACIU.2010.800 del 22/11/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – art. 7 (registri)
- Circolare ICQRF 5416 del 21/04/2011 - Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Tempi di registrazione
- Circolare ICQRF 8818 del 27/06/2011 - Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Operatori non serviti da internet
- Circolare AGEA ACIU.2011.610 del 20/09/2011 - Commercializzazione olio di oliva – integrazione circolare Agea prot. ACIU.2010.29 del 14 gennaio 2010
- Circolare AGEA ACIU.2012.345 del 22/08/2012 - Settore olio: Nuova piattaforma per l'accesso agli applicativi telematici sul portale SIAN - guida ai servizi informatici di supporto alla comunicazione dei dati di produzione di olio e trasformazione olive (DM 4 luglio 2007) ed alla gestione di carico e scarico (DM 10 novembre 2009)
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n.16059 e successive modificazioni recante “Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti”
- Circolare ICQRF 3091 del 21/02/2014 - Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 -

- Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n.299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n.2568/91, relativo alle caratteristiche dell'olio di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
- Circolare AGEA ACIU.2014.431 del 25/06/2014 - D.M. 23 dicembre 2013 – “Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 99/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché dei metodi ad essi attinenti” – Art. 8 lettera b) punto 3) Fascicolo Aziendale
 - Circolare ICQRF 0015387 del 22/10/2014 - Modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 299/2013 recante modifica del Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti – Registro telematico
 - Circolare AGEA ACIU.2015.497 del 02/11/2015 - D.M. 23 dicembre 2013 – “Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 99/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché dei metodi ad essi attinenti” – Art. 8 lettera b) punto 3) Aggiornamento del Fascicolo Aziendale
 - Circolare ICQRF 0008354 del 23/06/2015 - Registro telematico di cui all’art. 7 del DM 10 novembre 2009 ed all’art. 5 del DM 23 dicembre 2013 – Passaggio dalle vecchie alle nuove modalità di tenuta del registro telematico
 - Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.”
 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”, e in particolare l'articolo 78

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici

- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia
- Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19
- Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 - Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19

Registro Nazionale Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato”
- Decreto Interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”

Durc (Documento unico Regolarità contributiva)

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”

Regolarità fiscale – Verifica inadempimenti

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

2.3 Definizioni

Ai fini delle presenti Istruzioni Operative si riportano le definizioni seguenti.

Decreto gelate: Decreto 13 novembre 2020 recante criteri, procedure e modalità per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia

Beneficiari: “frantoi oleari”, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario e le imprese agricole per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento di fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 – 2018 (campagne 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019);

Registro: Registro SIAN di commercializzazione olio istituito dall'articolo 5 del Decreto ministeriale 23 dicembre 2013;

Fatturato: Indicatore economico che misura l'ammontare complessivo dei ricavi registrati durante la campagna di commercializzazione da un frantoio oleario. Ai fini del calcolo dell'aiuto viene preso in considerazione il decremento del volume di olive molite, non di propria produzione, come risultante dal Registro SIAN per il triennio 2016-2018 (campagne 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019).

Campagna di commercializzazione: dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

Raccolta: dalla fine dell'autunno alla primavera dell'anno successivo, comunque antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione;

Triennio 2016-2018: riferendosi alla raccolta, corrisponde alle campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019;

Registro nazionale aiuti: Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Valore mediano: Il valore mediano è l'unità che occupa la posizione centrale nella distribuzione ordinata di una determinata serie di valori.

3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

3.1 Beneficiari e aree colpite

I soggetti che possono accedere al contributo in conto capitale previsto dal Decreto 13 novembre 2020 sono i frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario e le imprese agricole, per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal Registro SIAN, ubicati nei territori della Regione Puglia colpiti dalle gelate eccezionali del 2018 come identificati dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2018, n. 2369 e con DM 12 giugno 2019, n. 6263, che a causa delle gelate eccezionali hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento di fatturato nella campagna di commercializzazione 2018-2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018. In particolare, vengono presi in considerazione per l'ammissione all'aiuto soltanto gli stabilimenti del frantoio ubicati nei comuni di cui al presente paragrafo (cfr. *infra*).

Il decremento del fatturato registrato nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018 (campagne 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), dovrà risultare dai dati del Registro SIAN ed è calcolato a partire dai quantitativi di olive molite da ciascun beneficiario nel suddetto periodo, con l'esclusione delle olive provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal Registro.

L'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la diminuzione totale del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al valore mediano calcolato nel triennio 2016-2018 (campagne 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), tenuto conto della capacità lavorativa del beneficiario così come riportato nella tabella contenuta nell'Allegato I del Decreto 13 novembre 2020. Si rimanda al par. 7.

I territori interessati dall'avversità sono stati individuati dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2018, n. 2369 - *Legge Regionale 10 Agosto 2018 n. 44, articolo 25 "Disposizioni a sostegno delle pratiche agronomiche straordinarie"*; *comma 2 "Modalità per presentare le domande, sistemi di verifica delle istanze e modalità di concessione del contributo"*, in conformità alla deliberazione della giunta regionale del 10 luglio 2018, n. 1231 come integrata dalla successiva deliberazione di giunta regionale del 13 settembre 2018, n. 1620.

Per accedere all'aiuto di cui alle presenti Istruzioni Operative, lo stabilimento del frantoio deve essere ubicato nei territori individuati dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2018, n. 2369 che ricadono nei seguenti comuni:

Provincia di Bari / BAT	
Acquaviva delle Fonti	Grumo Appula
Alberobello	Locorotondo
Andria	Minervino Murge
Barletta	Molfetta
Binetto	Palo del Colle
Bisceglie	Ruvo di Puglia

Bitetto	San Ferdinando di Puglia
Bitonto	Sannicandro di Bari
Canosa di Puglia	Terlizzi
Cassano delle Murge	Toritto
Corato	Trani
Giovinazzo	Trinitapoli
Provincia di Taranto	Provincia di Foggia
Crispiano	Carpino
Grottaglie	Cerignola
Montemesola	Ischitella
	Stornara
	Stornarella

L'ubicazione del frantoio considerata è quella indicata nel registro SIAN, di cui al Decreto ministeriale 8077 del 10 novembre 2009 e del successivo Decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013.

Il nesso di causalità tra l'evento straordinario di cui al decreto gelate ed il danno subito, è determinato dalla presenza dello stabilimento del frantoio nei territori individuati dalla Deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2018, n. 2369. Di conseguenza, l'aiuto previsto dal decreto gelate è alternativo all'aiuto previsto per i frantoi colpiti da Xylella fastidiosa di cui al DM 6 marzo 2020, n. 2484.

Al fine di semplificare le procedure di acquisizione dei dati necessari al procedimento istruttorio, di controllo e di erogazione e rendere omogenee le basi dati di calcolo, AGEA renderà disponibile l'elenco dei potenziali beneficiari e, per determinate categorie di beneficiari (cfr. par. 4), provvederà ad effettuare una ricognizione preventiva. A tal fine, AGEA utilizza le informazioni disponibili presso il Registro SIAN e altre banche dati pubbliche e rende disponibili i risultati ottenuti tramite la pubblicazione di appositi elenchi presso i siti web istituzionali. Tali modalità sono illustrate nei successivi paragrafi 4 e 5.

3.2 Attività obbligatorie del beneficiario

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni richiamate in premessa, al paragrafo 2.2., sezione "fascicolo aziendale" e, in ottemperanza all'articolo 6 del D.M. 23 dicembre 2013.

La presenza di un fascicolo aggiornato, che includa obbligatoriamente l'indirizzo PEC aziendale e il codice IBAN aggiornato, è requisito necessario per l'individuazione dei beneficiari, la rilevazione delle informazioni di produzione nelle campagne interessate e la gestione della misura di aiuto.

I beneficiari oggetto di ricognizione preventiva da parte di AGEA, qualora non riscontrino la correttezza dei dati riportati nella comunicazione inviata da AGEA con PEC, per consentire la successiva precompilazione delle domande di aiuto sono tenuti ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale entro il termine stabilito per la ricognizione preventiva.

L'erogazione degli aiuti, oltre alla presenza del codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, è subordinata anche alla presenza nel SIAN delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

3.3 Campagna di commercializzazione di riferimento e periodo di riferimento per l'individuazione del quantitativo mediano

La campagna di commercializzazione di riferimento è la campagna 2018-2019.

L'ammontare dell'aiuto verrà determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la diminuzione totale del quantitativo di olive molite non provenienti dalla propria azienda nella campagna di commercializzazione 2018-2019, rispetto al valore mediano di olive molite nel triennio 2016-2018 (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), e tenuto conto della capacità lavorativa del beneficiario, così come riportato nell'Allegato I del Decreto 13 novembre 2020.

Pertanto, per i frantoi in attività in tale periodo, che abbiano almeno uno stabilimento nelle aree individuate al par. 3.1, l'importo del contributo spettante verrà determinato attraverso il calcolo della diminuzione totale del quantitativo di olive molite non provenienti dalla propria azienda nella campagna di commercializzazione 2018-2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018 (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).

Il valore mediano di olive molite del triennio 2016-2018 (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) sarà calcolato prendendo in considerazione i quantitativi di olive molite da ciascun beneficiario nel suddetto periodo, con l'esclusione delle olive provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal Registro SIAN.

Laddove per un soggetto beneficiario siano presenti più stabilimenti ubicati nell'area interessata dall'avversità, i quantitativi di olive presi a riferimento per il calcolo dell'aiuto sono il risultato della somma dei quantitativi di olive calcolati per tutti gli stabilimenti per la campagna considerata.

3.3.1 Frantoi con meno di tre anni di attività

Qualora il beneficiario abbia iniziato la propria attività produttiva nel triennio 2016-2018 e non abbia tre campagne di commercializzazione risultanti dal Registro, il valore mediano è calcolato prendendo in considerazione i quantitativi riferiti alle campagne/della campagna a partire dall'avvio delle attività.

3.4 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1) che il richiedente dell'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato, completo di PEC e IBAN;
- 2) che il richiedente dell'aiuto sia il soggetto che si assume il rischio d'impresa, identificato come soggetto deputato alla registrazione delle operazioni in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059;

- 3) che il frantoio oleario sia ubicato nell'area colpita dall'evento avverso delle gelate, individuata dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 21 dicembre 2018, n. 2369, (cfr par. 3.1);
- 4) che i quantitativi siano riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultate dal Registro di commercializzazione di cui al Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059;
- 5) che si sia registrato un decremento del volume di olive molite, tra la campagna di commercializzazione 2018-2019 e il valore mediano del triennio 2016-2018 (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) (o del periodo più breve di cui al par. 3.3.1), corrispondente alle medesime campagne di commercializzazione.

4 RICOGNIZIONE PREVENTIVA SVOLTA DA AGEA

La ricognizione preventiva curata da AGEA, propedeutica alla determinazione dell'aiuto, consiste nell'individuazione dei potenziali beneficiari all'aiuto, al fine di semplificare le procedure di gestione, acquisire i dati e le informazioni necessarie al procedimento istruttorio, di controllo e di erogazione e rendere omogenee le basi dati di calcolo.

Per tutti i frantoi che nelle campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 abbiano registrato consegne nel Registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059, AGEA provvederà ad effettuare un'interrogazione della CCIAA per individuare, sulla base delle informazioni presenti nella visura storica camerale, il ricorrere di operazioni straordinarie aziendali che incidono sulla corretta determinazione dell'aiuto, nelle fattispecie descritte nel successivo paragrafo 5.

A partire dal **03/05/2021**, dopo avere completato la suddetta consultazione e ottenuto la serie storica effettiva delle produzioni aziendali, l'Organismo pagatore AGEA procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno titolo a richiedere l'aiuto nel sito istituzionale di AGEA e del MIPAAF e, contestualmente, all'invio di comunicazioni a ciascuno dei soggetti interessati, all'indirizzo PEC contenuto nel fascicolo aziendale o desunto anche dalle visure camerali acquisite in fase di ricognizione preventiva.

Le comunicazioni riportano tutti i dati necessari alla richiesta dell'aiuto in possesso di Agea nonché l'indicazione delle fattispecie di operazioni straordinarie eventualmente individuate a seguito della consultazione della CCIAA ed il riepilogo delle campagne di commercializzazione con le quantità riscontrate.

Laddove il soggetto, così individuato, riscontri piena aderenza con quanto comunicato da AGEA, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione e dal **04/05/2021** fino al **23/07/2021** può procedere a presentare la domanda di aiuto attraverso il CAA di riferimento, oppure direttamente utilizzando i servizi messi a disposizione da AGEA, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 8.

5 RICOGNIZIONE PREVENTIVA DA PARTE DEI BENEFICIARI

Si precisa che l'elenco dei potenziali beneficiari pubblicato non è esaustivo né definitivo, ma

suscettibile di modificazioni ed integrazioni da parte degli interessati: nella fase di ricognizione preventiva, che termina il **03/06/2021**, sono registrate le modificazioni e le trasformazioni aziendali intervenute e segnalate dai frantoi oleari, rilevanti ai fini dell'individuazione dei beneficiari e della determinazione dell'aiuto.

In questa fase, coloro che ritengono di avere i requisiti per rientrare tra i potenziali beneficiari e non risultano nell'elenco pubblicato possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva recandosi presso il CAA dove è costituito il fascicolo aziendale e fornendo i loro dati con modalità analoghe a coloro che risultano inclusi nell'elenco.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall'interessato sono indicati nel successivo paragrafo 6, che riporta altresì le modalità di inserimento nel fascicolo aziendale.

5.1 Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda

Si riportano di seguito le possibili movimentazioni aziendali:

1. Conferimento della ditta individuale in società;
2. Trasformazione della forma societaria;
3. Cambio di denominazione o del codice fiscale.

5.2 Fusione di aziende

Per fusione si intende la fusione di due o più frantoi oleari distinti, in un nuovo frantoio oleario.

Il nuovo frantoio risultante dalla fusione deve provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

La fattispecie ricomprende anche l'incorporazione di aziende o di rami d'azienda, per atto a titolo oneroso o gratuito.

È sempre necessario dare indicazione della frazione di patrimonio proveniente dall'azienda incorporata.

5.3 Scissione di aziende

Per scissione si intende la scissione di un frantoio oleario in:

- i) almeno due nuovi frantoi oleari distinti; oppure
- ii) il frantoio iniziale e almeno un nuovo frantoio distinto.

In caso di scissione di società in due ditte, entrambi i soggetti devono provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

La fattispecie ricomprende anche la cessione di azienda o di ramo d'azienda, per atto a titolo oneroso o gratuito.

È sempre necessario dare indicazione della frazione di patrimonio attribuita tra le aziende scisse.

5.4 Affitto o comodato

Qualora il frantoio oleario sia stato acquisito con contratto di affitto o comodato, l'affittuario/comodatario è tenuto a provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 6.

È necessario dare indicazione delle date di inizio e fine dell'efficacia del contratto.

5.5 Attività iniziata dopo la campagna 2016-2017

Qualora il frantoio oleario abbia iniziato le proprie attività produttive dopo la campagna 2016-2017, deve fornire la documentazione attestante l'avvio delle attività connesse e, se del caso, la concessione del beneficio.

6 ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI

Per quanto riguarda le movimentazioni aziendali di cui al precedente paragrafo 5, il soggetto interessato, nella fase di ricognizione preventiva, dovrà fornire sul proprio fascicolo aziendale mediante i Centri di Assistenza Agricola, le informazioni richieste, allegando la documentazione dalla quale si evincano tutte le informazioni indicate nel SIAN (copia dell'atto negoziale integrale registrato, copia della visura camerale, copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, ecc.).

La registrazione nel SIAN deve essere eseguita entro il **03/06/2021**, termine stabilito per la chiusura della ricognizione preventiva.

L'eventuale modificazione di dati, condizioni e requisiti intervenuta successivamente all'avvio della ricognizione preventiva sarà presa in considerazione previa esibizione della documentazione probatoria conforme a quella sopra indicata.

La procedura di registrazione nel SIAN prevede:

- a) l'identificazione della casistica che determina la modifica della titolarità dell'azienda;
- b) la protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie e della casistica identificata, con l'inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore, sia elettronico che cartaceo;
- c) l'acquisizione dei dati richiesti al precedente paragrafo 5, che consentano di identificare le serie storiche delle quantità di olive molite, rilevanti ai fini del calcolo dell'aiuto.

A completamento della procedura di registrazione sul SIAN, il soggetto interessato dovrà sottoscrivere la Scheda riepilogativa (il fac-simile è riportato in allegato alle presenti Istruzioni Operative) delle informazioni inserite nel fascicolo aziendale, compilata automaticamente dal sistema. La scheda sottoscritta, unitamente ai documenti giustificativi protocollati, deve essere inserita nel fascicolo cartaceo del beneficiario a cura del CAA. Al termine della registrazione dei dati nel SIAN, il CAA stampa la ricevuta dell'operazione effettuata.

7 DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Al termine delle operazioni di ricognizione preventiva e per tutti i soggetti per i quali è stato verificato il decremento del volume di olive molite, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, nella campagna 2018-2019 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, l'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la diminuzione totale del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al valore mediano calcolato nel triennio 2016-2018 (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019).

L'allegato I al Decreto 13 novembre 2020 determina un valore unitario di mancato reddito pari a 4,5 euro/quintale, calcolato sulla riduzione della quantità di olive molite nel periodo di riferimento. Al valore del mancato reddito così determinato, si applicano le percentuali di ristoro del danno riportate nella tabella seguente:

<i>Mancato reddito</i>	<i>Percentuale</i>
<i>Da 0 a 40.000</i>	<i>60%</i>
<i>Da 40.001 a 70.000</i>	<i>54%</i>
<i>Da 70.001 a 130.000</i>	<i>50%</i>
<i>Oltre 130.001</i>	<i>47,5%</i>

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (Regolamento aiuti *de minimis*), ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1408/2013 l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del predetto regolamento *de minimis* negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 200.000 euro, decurtando la quota di aiuti già ricevuta nel triennio.

Coloro che hanno beneficiato dell'Aiuto previsto per i frantoi colpiti da Xylella di cui al DM 6 marzo 2020, n. 2484 non potranno accedere all'aiuto oggetto delle presenti Istruzioni Operative.

Gli aiuti sono concessi nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro. Ove le richieste di aiuto superino tale importo, si procede alla riduzione proporzionale degli aiuti concessi.

8 MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'aiuto può essere richiesto dai soggetti che sono stati riconosciuti ammissibili a conclusione dell'espletamento delle procedure di ricognizione preventiva, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale di AGEA e del MiPAAF entro il **02/07/2021**.

L'Organismo Pagatore AGEA, sulla base dei risultati della ricognizione preventiva, individua i beneficiari dell'aiuto e rende disponibile al CAA delegato o al richiedente (qualora non sia associato

ad un CAA) un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalle registrazioni effettuate dall'operatore come specificato all'articolo 1 del DM 18 maggio 2020, n. 15915, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

Per ciascuna azienda, nel modulo precompilato, sono riportate le informazioni seguenti:

- a) quantitativi di olive molite per ciascuna campagna di commercializzazione nell'ambito del triennio 2016-2018 (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), al netto del quantitativo di olive provenienti dalla propria azienda e considerando anche i valori pari a zero;
- b) valore mediano dei quantitativi del triennio individuato (campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019);
- c) quantitativi di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019, al netto del quantitativo di olive provenienti dalla propria azienda;
- d) diminuzione del quantitativo di olive molite calcolato come differenza tra il valore di cui ai punti b) e c).

Il Soggetto beneficiario, con la sottoscrizione e l'invio della domanda, conferma i dati in essa contenuti.

La procedura di ricognizione preventiva consente di superare l'obbligo di presentazione del certificato camerale prevista dal DM 14 febbraio 2019, n. 1785.

L'obbligo di allegazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti *de minimis* percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto, prevista dal citato Decreto Ministeriale, è soddisfatto dalla compilazione del quadro apposito che costituisce parte integrante della domanda, sottoscritta dal richiedente, il cui fac-simile è allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda:

- direttamente sul sito www.agea.gov.it, mediante l'utilizzo della firma digitale;
- direttamente sull'APP AGEA, a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'One time password (OTP);
- sul portale www.sian.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

8.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto delegato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

8.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OPAGEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati in possesso di firma digitale e che non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda di aiuto, possono presentare la domanda stessa direttamente sul sito www.agea.gov.it. Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione della domanda di aiuto.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

I beneficiari che accedono al sistema troveranno la domanda precompilata con i dati del SIAN e dovranno sottoscriverla nelle modalità sopra indicate e trasmetterla. Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Analoghe funzionalità sono rese disponibili nell'APP AGEA che può essere scaricata dagli store dei principali vendor (App Store, Play Store) ed installata sul proprio dispositivo mobile, autenticandosi con le proprie credenziali di accesso al SIAN.

9 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata:

- dai beneficiari del primo elenco pubblicato da AGEA entro il 03/05/2021, che abbiano riscontrato piena aderenza con quanto comunicato da AGEA, a partire dal **04/05/2021** ed entro il termine del **23/07/2021**;
- dai restanti beneficiari, presenti nell'elenco pubblicato da AGEA entro il 02/07/2021, a partire dal **05/07/2021** ed entro il termine del **23/07/2021**.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Se la presentazione avviene tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, vale la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione;
- Se la presentazione avviene direttamente a cura del beneficiario, vale la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella domanda. La ricevuta di presentazione è comunque disponibile nel SIAN.

10 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

10.1 Anticipo

L'art. 6 del Decreto 13 novembre 2020 stabilisce che l'OP AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 65% dell'importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta all'art. 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il pagamento dell'anticipo può avvenire all'esito positivo dei soli controlli preliminari, previsti dal successivo paragrafo 11.1.

10.2 Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- a) Registro nazionale Aiuti di Stato, ex comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- b) Regolarità contributiva, ex articolo 4 del Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- c) Regolarità fiscale per pagamenti superiori a 5.000€, ex articolo 48-bis del Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) Verifiche antimafia, ex articolo 87 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

11 CONTROLLI

11.1 Controlli preliminari

Le domande di aiuto pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- 1 Verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- 2 Determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente. Come già specificato al par. 7 di cui sopra, nel caso in cui le verifiche di competenza dovessero rilevare che il richiedente abbia già ricevuto aiuti ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 regime «*de minimis*» negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 200.000 euro decurtando la quota di aiuti già ricevuta nel triennio;
- 3 Verifica che il richiedente non abbia già beneficiato dell'Aiuto previsto per i frantoi colpiti da Xylella di cui al DM 6 marzo 2020, n. 2484.

11.2 Controlli istruttori

11.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Le domande di aiuto pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e

1. Verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica²;
2. Determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. Registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

11.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015, "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

11.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

11.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di

SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

² S'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

notorietà finalizzate alla richiesta della documentazione antimafia.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora gli importi da erogare siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Fino al 31 dicembre 2021 è prevista la possibilità di procedere all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza dell'informazione antimafia. Pertanto, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, ove il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati, è possibile procedere alla liquidazione ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

12 MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto nel fascicolo aziendale.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione diistanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>

<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>
<p>Titolarietà del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A, il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
<p>Diritti dell’interessato</p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

14 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di aiuto;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM MIPAAF del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

15 RINVIO

La disciplina dei criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore AGEA emanerà.

Per quesiti e chiarimenti di carattere amministrativo o chiarimenti sul sistema informativo a supporto della presentazione degli atti amministrativi, si invita ad utilizzare la casella di posta elettronica aiutofrantoigelate@sin.it.

Responsabile del procedimento: Ufficio Domanda Unica e OCM

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl

INDICE

1	PREMESSA	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI.....	2
2.1	Base giuridica dell’Unione europea	2
2.2	Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti).....	3
2.3	Definizioni.....	6
3	CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO.....	8
3.1	Beneficiari e aree colpite	8
3.2	Attività obbligatorie del beneficiario.....	9
3.3	Campagna di commercializzazione di riferimento e periodo di riferimento per l’individuazione del quantitativo mediano	10
3.3.1	Frantoi con meno di tre anni di attività	10
3.4	Verifiche di ammissibilità	10
4	RICOGNIZIONE PREVENTIVA SVOLTA DA AGEA	11
5	RICOGNIZIONE PREVENTIVA DA PARTE DEI BENEFICIARI.....	11
5.1	Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell’azienda.....	12
5.2	Fusione di aziende	12
5.3	Scissione di aziende.....	12
5.4	Affitto o comodato	13
5.5	Attività iniziata dopo la campagna 2016-2017.....	13
6	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI	13
7	DETERMINAZIONE DELL’AIUTO.....	14
8	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO	14
8.1	Beneficiari che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA	15

8.2	Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OPAGEA.....	15
9	TERMINI DI PRESENTAZIONE	16
10	EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	16
10.2	Saldo.....	17
11	CONTROLLI	17
11.2	Controlli istruttori.....	17
11.2.2	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	18
11.2.3	Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....	18
11.2.4	Documentazione Antimafia (articolo 87 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).....	18
12	MODALITA' DI PAGAMENTO	19
13	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTOUE 2016/679 (GDPR)	20
14	ACCESSO AGLI ATTI	23
15	RINVIO	24
	INDICE	25